



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

# Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato nella seduta della Commissione Consigliare Permanente "*Statuto e Regolamenti*" del  
17.02.2009

**Delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 27/02/2009**

# Regolamento di Polizia Mortuaria

## INDICE

---

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
ARTICOLO 3 - Responsabilità .....	6
ARTICOLO 4 – Servizi gratuiti e a pagamento .....	6
ARTICOLO 5 – Atti a disposizione del pubblico .....	6
CAPO II - DENUNCIA DI MORTE – ACCERTAMENTI – PERIODO DI OSSERVAZIONE .....	7
ARTICOLO 6 – Dichiarazione di morte .....	7
ARTICOLO 7 – Competenze sanitarie relative all’ accertamento causa di morte .....	7
ARTICOLO 8 – Rinvenimento di parti di cadavere .....	8
ARTICOLO 9 – Compiti del medico necroscopo .....	8
ARTICOLO 10 – Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all’U.S.C.....	9
ARTICOLO 11 – Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive .....	9
ARTICOLO 12 – Rilascio del permesso di seppellimento.....	9
ARTICOLO 13 – Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere .....	9
ARTICOLO 14 – Ipotesi di morte delittuosa .....	10
ARTICOLO 15 – Prodotti del concepimento dopo il 6° mese .....	10
ARTICOLO 16 – Riscontro diagnostico .....	10
ARTICOLO 17 – Riscontro diagnostico sui cadaveri con radioattività .....	11
ARTICOLO 18 – Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici.....	11
CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	11
ARTICOLO 19 – Depositi di osservazione ed obitori.....	11
CAPO IV – FERETRI .....	12
ARTICOLO 20 – Deposizione della salma nel feretro.....	12
ARTICOLO 21 – Verifica e chiusura dei feretri .....	12
ARTICOLO 22 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti .....	12
ARTICOLO 23 – Targhetta di riconoscimento .....	14
ARTICOLO 24 – Modalità del trasporto e percorso .....	14
ARTICOLO 25 – Norme generali per i trasporti.....	14
ARTICOLO 26 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.....	15
ARTICOLO 27 – Trasporto di ceneri e resti .....	15
ARTICOLO 28 – Trasporti e sepolture a carico del comune .....	16
ARTICOLO 29 – Ricevimento salme.....	16
TITOLO II - CIMITERI .....	16
CAPO I - CIMITERI .....	16
ARTICOLO 30 – Elenco Cimiteri.....	16
ARTICOLO 31 – Disposizioni generali - Vigilanza .....	17
ARTICOLO 32 – Criteri di assegnazione.....	17
ARTICOLO 33 – Modalità di pagamento .....	18
CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	19
ARTICOLO 34 – Piano Regolatore Cimiteriale.....	19
CAPO III - SEPOLTURE.....	19
ARTICOLO 35 – Sepolture Gratuite.....	20
ARTICOLO 36 Sepolture a pagamento.....	20
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....	20
ARTICOLO 37 Deposito.....	20
ARTICOLO 38 Inumazione .....	20

ARTICOLO 39 Disposizioni generali per inumazioni in campo comune.....	21
ARTICOLO 40 - Tumulazione.....	21
ARTICOLO 41 – Tumulazione provvisoria.....	22
ARTICOLO 42 - Traslazione .....	23
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	23
ARTICOLO 43 – Esumazioni ordinarie.....	23
ARTICOLO 44 – Regolamentazione delle esumazioni.....	23
ARTICOLO 45 – Esumazione straordinaria.....	24
ARTICOLO 46 - Estumulazione .....	24
ARTICOLO 47 – Raccolta dei resti ossei.....	24
ARTICOLO 48 – Trattamento di resti mortali, esiti di fenomeni trasformativi.....	25
ARTICOLO 49 – Operazioni dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.....	26
ARTICOLO 50 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.....	27
ARTICOLO 51 – Oggetti da recuperare.....	27
CAPO VI – CREMAZIONE .....	27
ARTICOLO 52 - Crematorio.....	27
ARTICOLO 53 – Modi per rilascio autorizzazioni cremazione e affidamento ceneri.....	27
ARTICOLO 54 – Urne Cinerarie .....	28
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI.....	28
ARTICOLO 55 - Orario.....	28
ARTICOLO 56 – Disciplina dell’ingresso e circolazione veicoli .....	29
ARTICOLO 57 – Norme di comportamento all’interno dei cimiteri .....	29
ARTICOLO 58 - Manifestazioni .....	30
ARTICOLO 59 – Divieto di attività commerciali .....	30
ARTICOLO 60 – Accesso delle imprese per esecuzione di lavori alle tombe.....	31
ARTICOLO 61 – Fiori e ornamenti.....	31
ARTICOLO 62 – Riti funebri.....	31
ARTICOLO 63 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe in campo comune.....	31
TITOLO III – CONCESSIONI.....	32
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE.....	32
ARTICOLO 64 – Concessioni per sepolture private.....	32
ARTICOLO 65 – Durata e decorrenza delle Concessioni.....	33
ARTICOLO 66 – Modalità di concessione .....	34
ARTICOLO 67 – Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti.....	34
ARTICOLO 68 – Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia .....	35
ARTICOLO 69 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	35
ARTICOLO 70 – Rinuncia a concessioni di tombe finite o al grezzo .....	35
ARTICOLO 71 – Rinuncia a concessioni di loculi e celle ossario.....	36
ARTICOLO 72 – Decadenza.....	36
ARTICOLO 73 – Revoca .....	37
ARTICOLO 74 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca.....	37
ARTICOLO 75 – Estinzione .....	37
ARTICOLO 76 – Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private .....	37
ARTICOLO 77 – Manutenzione .....	38
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE .....	38
ARTICOLO 78 – Cessazione della sepoltura.....	38
ARTICOLO 79 – Cessazione della concessione .....	38
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI .....	39
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	39
ARTICOLO 80 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero.....	39
ARTICOLO 81 – Costruzione dell’opera.....	39
ARTICOLO 82 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....	41

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....	41
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE .....	41
ARTICOLO 83 – Assegnazione gratuita di sepoltura a illustri o benemeriti .....	41
ARTICOLO 84 – Registro delle operazioni cimiteriali .....	42
ARTICOLO 85 – Schedario dei defunti .....	42
ARTICOLO 86 – Schedario delle concessioni .....	42
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE.....	42
ARTICOLO 87 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	42
ARTICOLO 88 Autorizzazioni e Cautele.....	42
ARTICOLO 89 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria .....	43
ARTICOLO 90 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto e rinunce .....	43
ARTICOLO 91 – Disposizioni finali.....	43
ARTICOLO 92 – Entrata in vigore .....	44

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - NORME PRELIMINARI

### **ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi**

- 1.1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07 /1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003 e la Legge Regionale del Veneto n. 1 del 10/01/1997.

### **ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni**

- 2.1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
- 2.2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
  - 2.2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art. 22)
  - 2.2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 38).
  - 2.2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo, tomba o edicole familiari (art. 40).
  - 2.2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 42).
  - 2.2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 43).
  - 2.2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 46).

2.2.7. per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.2.8. per nicchia cineraria o celletta ossario, si intende un manufatto, delle dimensioni minime di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93) e per accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2.2.9. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto

### **ARTICOLO 3 - Responsabilità**

3.1 Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

3.2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

### **ARTICOLO 4 – Servizi gratuiti e a pagamento**

4.1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

### **ARTICOLO 5 – Atti a disposizione del pubblico**

5.1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

5.2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

5.2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

5.2.2. Copia del presente Regolamento.

5.2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

5.2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

5.2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.

- 5.2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241.

## **CAPO II - DENUNCIA DI MORTE – ACCERTAMENTI – PERIODO DI OSSERVAZIONE**

### **ARTICOLO 6 – Dichiarazione di morte**

- 6.1. La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate.
- 6.2. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

### **ARTICOLO 7 – Competenze sanitarie relative all'accertamento causa di morte**

- 7.1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l' Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario - statistiche.
- 7.2. Presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve essere tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
- 7.3. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934 (denuncia di malattia infettiva).
- 7.4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a

reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

- 7.5. L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta della morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 7.6. Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
- 7.7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
- 7.8. Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne inviano sollecitamente la 2<sup>a</sup> copia già predisposta dall' ISTAT all' ASL del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

#### **ARTICOLO 8 – Rinvenimento di parti di cadavere**

- 8.1. Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **ARTICOLO 9 – Compiti del medico necroscopo**

- 9.1. Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.
- 9.2. Il medico necroscopo accerta la morte redigendo il certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 1238/1939 che resta allegato agli atti di morte.
- 9.3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL.
- 9.4. Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.
- 9.5. Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.
- 9.6. L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti, e comunque non dopo 30 ore.



## **ARTICOLO 10 – Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all’U.S.C.**

- 10.1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, si osserva quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
- 10.2. I permessi di trasporto e di sepoltura al cimitero dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della domanda di seppellimento, che sarà presentata a norma dell'ultimo comma del succitato art. 7 del D.P.R. 285/90.
- 10.3. A richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al 2 comma del presente articolo, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 10.4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
- 10.5. Nel cimitero deve essere riservato uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

## **ARTICOLO 11 – Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive**

- 11.1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'art. 22 del presente regolamento con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Devono essere inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione.
- 11.2. Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

## **ARTICOLO 12 – Rilascio del permesso di seppellimento**

- 12.1. Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

## **ARTICOLO 13 – Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere**

- 13.1. Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopico.

#### **ARTICOLO 14 – Ipotesi di morte delittuosa**

- 14.1. Se vi è il dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

#### **ARTICOLO 15 – Prodotti del concepimento dopo il 6° mese**

- 15.1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.
- 15.2. Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

#### **ARTICOLO 16 – Riscontro diagnostico**

- 16.1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961, n. 83.
- 16.2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
- 16.3. Il Sindaco visto l'art. 37 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.
- 16.4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
- 16.5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
- 16.6. Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.
- 16.7. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente richiedente.

## **ARTICOLO 17 – Riscontro diagnostico sui cadaveri con radioattività**

- 17.1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

## **ARTICOLO 18 – Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici**

- 18.1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 6 del presente regolamento e per la conseguente comunicazione all'ISTAT.
- 18.2. Quando la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.
- 18.3. Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **ARTICOLO 19 – Depositi di osservazione ed obitori**

- 19.1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme così come previsto dagli art. 12, 13 e 14 comma 1 del D.P.R. 285/90, istituito nell'ambito del cimitero di Villanova del Ghebbo capoluogo; tale locale funziona anche come camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
- 19.2. L'ammissione nel deposito di osservazione, appositamente allestito, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 19.3. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## CAPO IV – FERETRI

### **ARTICOLO 20 – Deposizione della salma nel feretro**

- 20.1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 22.
- 20.2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
- 20.3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

### **ARTICOLO 21 – Verifica e chiusura dei feretri**

- 21.1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 22 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
- 21.2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

### **ARTICOLO 22 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

22.1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

- 22.1.a.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
- 22.1.a.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 48, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- 22.1.b.1 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti

entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90). Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre.

22.1.b.2. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma b.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

22.1.b.3. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90

Per la cremazione:

22.1.c.1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

22.1.c.2. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma b.3, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

22.1.c.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

22.2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

22.3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98)

22.4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

22.5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

22.6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del

D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

### **ARTICOLO 23 – Targhetta di riconoscimento**

- 23.1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 23.2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **ARTICOLO 24 – Modalità del trasporto e percorso**

- 24.1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
- 24.2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 24.3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- 24.4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 24.5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 24.6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri dovranno essere svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

### **ARTICOLO 25 – Norme generali per i trasporti**

- 25.1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

252. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
- 25.3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (*in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento*).
- 25.4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 25.5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 26 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
- 25.6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

#### **ARTICOLO 26 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

- 26.1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, deve essere correlato dai seguenti documenti:
- 26.1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
  - 26.1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90;
  - 26.1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 26.2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Villanova del Ghebbo, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica apposto sugli stessi.
- 26.3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

#### **ARTICOLO 27 – Trasporto di ceneri e resti**

- 27.1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.

- 27.2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 27.3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 27.4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 54.

#### **ARTICOLO 28 – Trasporti e sepolture a carico del comune**

- 28.1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno, nonché della cremazione se richiesta.

#### **ARTICOLO 29 – Ricevimento salme**

- 29.1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P. R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
- 29.2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Villanova del Ghebbo, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 22 comma b.3 del presente regolamento.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **ARTICOLO 30 – Elenco Cimiteri**

- 30.1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri del territorio e precisamente:

- **Villanova del Ghebbo** Capoluogo;
- **Bornio**;



## **ARTICOLO 31 – Disposizioni generali - Vigilanza**

- 31.1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
- 31.2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
- 31.3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Villanova del Ghebbo.

## **ARTICOLO 32 – Criteri di assegnazione**

- 32.1. Nei Cimiteri comunali i loculi, ossari ed edicole, vengono assegnati su richiesta dei familiari del defunto residente nel territorio.
- 32.2. E' ammessa la concessione di n. 2 loculi adiacenti (orizzontalmente o verticalmente) per favorire la vicinanza con il proprio coniuge; al richiedente inoltre è data la possibilità di richiedere fino ad un massimo di n. 3 loculi a condizione che rispettino la disposizione verticale.
- 32.3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse apposite cellette ossario.
- 32.4. In presenza di tumulazioni provvisorie nei cimiteri del territorio, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.
- 32.5. In caso di indisponibilità provvisoria di loculi in alcuni dei cimiteri comunali, le tumulazioni di salme titolari del diritto di sepoltura, avverranno presso il cimitero e nel loculo indicato dall'ufficio tecnico comunale. Con la sopravvenuta disponibilità dei loculi originari, la salma verrà tralata nel cimitero e nel loculo richiesto.
- 32.6. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:
  - 32.6.1. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.
  - 32.6.2. Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 70° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente.

- 32.6.3. Qualora la tumulazione provvisoria, sia già stata trasformata in definitiva, sarà possibile la richiesta del secondo loculo.
- 32.6.4. Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, debbono essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura.
- 32.7. Nei cimiteri comunali, debbono essere ricevute:
- 32.7.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Villanova del Ghebbo, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
- 32.7.2. Salme delle persone morte fuori del Comune di Villanova del Ghebbo, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- 32.7.3. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nei rispettivi cimiteri del territorio;
- 32.7.4. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel rispettivo territorio parrocchiale;
- 32.7.5. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nelle parrocchie del territorio;
- 32.7.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Villanova del Ghebbo e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
- 32.7.7. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n°285 del 10/09/1990.
- 32.7.8. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
- 32.8. Nei Cimiteri Comunali debbono essere ricevute:
- 32.8.1. Salme che al momento del decesso erano residenti nel rispettivo territorio di pertinenza.
- 32.8.2. Salme che avevano già tumulato negli stessi, a carattere definitivo, il proprio coniuge o congiunti fino al 1° grado di parentela ovvero genitori o figli, (art. 77 c.c.).

### **ARTICOLO 33 – Modalità di pagamento**

- 33.1. Il pagamento del corrispettivo della concessione dovrà essere eseguito alla data

di assegnazione della stessa. Eventuali richieste di rateizzazione opportunamente documentate possono essere autorizzate.

## **CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

*Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.*

### **ARTICOLO 34 – Piano Regolatore Cimiteriale**

- 34.1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
- 34.2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
- 34.3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - 34.3.1. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - 34.3.2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - 34.3.3. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - 34.3.4. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
- 34.4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

## **CAPO III - SEPOLTURE**

## **ARTICOLO 35 – Sepolture Gratuite**

- 35.1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono le inumazioni nei campi comuni, nei reparti per gli indecomposti e la conservazione delle ceneri in un eventuale cinerario comune.

## **ARTICOLO 36 Sepolture a pagamento**

- 36.1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Municipale sono i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

## **CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **ARTICOLO 37 Deposito**

- 37.1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata presso le camere mortuarie dei rispettivi Cimiteri.

### **ARTICOLO 38 Inumazione**

- 38.1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 38.2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
- 38.2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 38.2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal privato, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 38.2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del privato, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 38.2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio competente del comune, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio incaricato. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.
- 38.2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

38.3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

### **ARTICOLO 39 Disposizioni generali per inumazioni in campo comune**

- 39.1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
- 39.1.1. Inumazioni ordinarie;
  - 39.1.2. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni;
  - 39.1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni;
  - 39.1.4. Inumazioni ordinarie di arti.
- 39.2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.
- 39.3. Col pagamento della tassa prevista dall'apposita tariffa, e previa l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica ognuno può acquistare il diritto di far collocare sulle tombe dei campi comuni, croci, lapidi ed altri ricordi secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi del presente articolo.
- 39.4. E' consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o marmo aventi dimensioni non maggiori di mt. 1.75 X 0.75 per gli adulti e di mt. 1.00 X 0.40 per i bambini, nonché apporre un cippo o croce avente l'altezza di mt. 0.80 da terra sostenuto da una lastra orizzontale lunga non più di mt. 0.55. L'area circostante il cumulo di terra dovrà rimanere scoperta.
- 39.5. Sono ammesse ulteriori liste perimetrali di massimo mt. 0,20.

### **ARTICOLO 40 - Tumulazione**

- 40.1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 40.2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 32 del presente Regolamento.
- 40.3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
- 40.4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si

applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

- 40.5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

#### **ARTICOLO 41 – Tumulazione provvisoria**

- 41.1. La tumultazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

41.1.1 Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumultazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

41.1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

41.1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumultazione

41.1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

- 41.2. Per le tumultazioni provvisorie di cui ai commi 41.1.2 e 41.1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).

41.3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumultazione in sepolture private, di cui al comma 41.1.2 e 41.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 66 del presente regolamento, tra quelli disponibili.

41.4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M.

41.5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumultazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

41.6. Le tumultazioni provvisorie ai commi 41.1.2 e 41.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

41.7. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 41.1.1, del presente articolo.

## **ARTICOLO 42 - Traslazione**

- 42.1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Villanova del Ghebbo e fuori dal Comune di Villanova del Ghebbo.

## **CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ARTICOLO 43 – Esumazioni ordinarie**

- 43.1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (*ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali*).
- 43.2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n°10 del 31/07/1998 e D.P.R. n°254 del 15 luglio 2003.
- 43.3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

### **ARTICOLO 44 – Regolamentazione delle esumazioni**

- 44.1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 44.2. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
- 44.3. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
- 44.4. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sentiti i familiari, sarà inumato in quest'ultimo oppure cremato.
- 44.5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

## **ARTICOLO 45 – Esumazione straordinaria**

- 45.1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
- 45.2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio o di personale tecnico da lui delegato.

## **ARTICOLO 46 - Estumulazione**

- 46.1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 46.2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
- 46.3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
- 46.4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 46.5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni della concessione :
- 46.5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
- 46.5.2. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
- 46.6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio o di personale tecnico da lui delegato.

## **ARTICOLO 47 – Raccolta dei resti ossei**

- 47.1. Si definiscono resti ossei, le ossa dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
- 47.2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
- 47.3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le



ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

#### **ARTICOLO 48 – Trattamento di resti mortali, esiti di fenomeni trasformativi**

- 48.1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
- 48.2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
  - 48.2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
  - 48.2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
  - 48.2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
- 48.3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
  - 48.3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
  - 48.3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
- 48.4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
- 48.5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la

destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n°130/01

- 48.6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
- 48.7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
- 48.7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
- 48.7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- 48.8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
- 48.9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

#### **ARTICOLO 49 – Operazioni dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario**

- 49.1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della Zona Territoriale dell'U.L.S.S., nei seguenti casi:
- 49.1.1. Esumazione straordinaria;
- 49.1.2. Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento;
- 49.1.3. Risanamento tombe;
- 49.1.4. Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune di Villanova del Ghebbo o fuori Comune;
- 49.1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;
- 49.2. Sarà a discrezione del Personale Sanitario della Zona Territoriale dell'U.L.S.S., surrogare la propria presenza con l'emissione di un parere preventivo

dove saranno indicate le prescrizioni a cui attenersi durante l'operazione da eseguire.

#### **ARTICOLO 50 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali**

50.1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

#### **ARTICOLO 51 – Oggetti da recuperare**

51.1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

51.2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

51.3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

### **CAPO VI – CREMAZIONE**

#### **ARTICOLO 52 - Crematorio**

52.1. Il Comune, fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili ed a tale scopo l'Amministrazione Comunale si impegna a dare informazioni adeguate.

#### **ARTICOLO 53 – Modi per rilascio autorizzazioni cremazione e affidamento ceneri**

53.1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

53.2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 55 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltre che nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1°Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

- 53.3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
- a) tumulata;
  - b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
  - c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4;
- 53.4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
- 53.5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
- 53.6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 53.7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio Incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

#### **ARTICOLO 54 – Urne Cinerarie**

- 54.1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 54.2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- 54.3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

### **CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ARTICOLO 55 - Orario**

- 55.1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
- 55.2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 55.3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, e/o da appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in

quanto la chiusura avviene automaticamente (cancello automatico).

- 55.4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.
- 55.5. Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.

#### **ARTICOLO 56 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli**

- 56.1 Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei diversamente abili.
- 56.2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
- 56.3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
- 56.4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
- 56.5. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
  - 56.5.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
  - 56.5.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
  - 56.5.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
  - 56.5.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **ARTICOLO 57 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

- 57.1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - 57.1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
  - 57.1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
  - 57.1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
  - 57.1.4. Introdurre oggetti irriverenti.

- 57.1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
  - 57.1.6. Consumare cibi e bevande.
  - 57.1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
  - 57.1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
  - 57.1.9. Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
  - 57.1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
  - 57.1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
  - 57.1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
  - 57.1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
  - 57.1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
  - 57.1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
  - 57.1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
- 57.2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
- 57.3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 58 - Manifestazioni**

- 58.1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

## **ARTICOLO 59 – Divieto di attività commerciali**

- 59.1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

#### **ARTICOLO 60 – Accesso delle imprese per esecuzione di lavori alle tombe**

- 60.1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio tecnico sezione Lavori Pubblici.
- 60.2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. Tali operazioni dovranno essere sospese in caso di funerali.
- 60.3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
- 60.4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
- 60.5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.  
Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico competente, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.
- 60.6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

#### **ARTICOLO 61 – Fiori e ornamenti**

- 61.1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **ARTICOLO 62 – Riti funebri**

- 62.1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

#### **ARTICOLO 63 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe in campo comune**

- 63.1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
- 63.2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
- 63.3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
- 63.4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
- 63.5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
- 63.7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 63.8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 63.9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
- 63.10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE**

#### **ARTICOLO 64 – Concessioni per sepolture private**

- 64.1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
  - 64.1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
  - 64.1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti, edicole,



ecc.);

- 64.2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
- 64.3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 64.4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 64.5. L'atto di concessione deve indicare:
  - 64.5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
  - 64.5.2. L'inizio e la fine della concessione.
  - 64.5.3. La durata.
  - 64.5.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore), concessionaria/e.
  - 64.5.5. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

### **ARTICOLO 65 – Durata e decorrenza delle Concessioni**

- 65.1. Le concessioni cimiteriali a pagamento sono di durata trentennali.
- 65.2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di contratto, tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi dati in concessione alle condizioni riportate all'art. 32 del presente regolamento.
- 65.3. LE CONCESSIONI TRENTENNALI SI DISTINGUONO IN:
  - 65.3.1. Aree cimiteriali;
  - 65.3.2. Loculi;
  - 65.3.3. edicole di famiglia;
  - 65.3.4. cellette ossario – nicchie cinerarie.
- 65.4. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un

loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.

- 65.5. Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

#### **ARTICOLO 66 – Modalità di concessione**

- 66.1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 64, può concedersi solo in presenza:
- 66.1.1. Di salma per i loculi;
  - 66.1.2. Di resti ossei per le cellette ossario,
  - 66.1.3. Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
- 66.2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite per ogni singolo cimitero.
- 66.3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.
- 66.4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.
- 66.5. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta.
- 66.6. La richiesta di 2 loculi, comporterà la concessione in senso orizzontale o verticale. Possono essere concessi fino ad un massimo di n. 3 loculi ma esclusivamente in senso verticale.
- 66.7. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 66.8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma dell'art. 64, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
- 66.9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ARTICOLO 67 – Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**

- 67.1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di

una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.

- 67.2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
- 67.3. Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

#### **ARTICOLO 68 – Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia**

- 68.1. La rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui alla lettera all'art. 65 punto 3.1, salvo i casi di decadenza, è ammessa prima del termine perentorio di 3 anni dalla data di decorrenza della concessione stessa, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.
- 68.2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso pari al 50% della somma pagata al momento del rilascio della concessione.
- 68.3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcune.

#### **ARTICOLO 69 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

- 69.1. E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree di cui al precedente art. 68, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:
- 69.1.1. il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
- 69.1.2. il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.
- 69.2. Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo per le opere costruite a sue spese, previa valutazione del manufatto da parte dell'area Servizi Tecnici ed il rimborso di cui al precedente art. 68.
- 69.3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 70 – Rinuncia a concessioni di tombe finite o al grezzo**

- 70.1. La rinuncia a concessioni cimiteriali perpetue riguardanti le tombe di famiglia, rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, è ammessa a condizione che siano libere da salme, resti e/o ceneri.

- 70.2 Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo pari a un terzo della tariffa in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un massimo di un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo secondo la valutazione dell'Area Servizi Tecnici.
- 70.3 La rinuncia alle suddette concessioni cimiteriali rilasciate a tempo determinato di durata non superiore a 99 è ammessa a condizione che le sepolture siano libere da salme , resti e/o ceneri.
- 70.4 In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 70.5 In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 71 – Rinuncia a concessioni di loculi e celle ossario**

- 71.1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo.
- 71.2. In questo caso e a condizione che siano libere da salma o resti mortali o ceneri spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, i seguenti rimborsi:
- per le concessioni cimiteriali perpetue, un indennizzo pari a un terzo della tariffa vigente al momento della rinuncia,
  - per tutte le altre concessioni un indennizzo pari al 50% della tariffa pagata al momento della sottoscrizione dell'ultima concessione.
- 71.3 In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 72 – Decadenza**

- 72.1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- 72.1.1 per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 71;
  - 72.1.2 quando si accerti che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - 72.1.3.nel caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura.
- 72.2. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 a titolo di perpetuità, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione; tuttavia esse sono soggette a decadenza qualora siano

trascorsi almeno 10 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione.

72.3. La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

72.4. Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

### **ARTICOLO 73 – Revoca**

73.1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

73.2. Il Provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.

### **ARTICOLO 74 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca**

74.1. Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.

74.2. Provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

### **ARTICOLO 75 – Estinzione**

75.1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 96 e seguenti del D.P.R. 285/90.

75.2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree relative a sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, come ricordi, decorazioni, opere d'arte e oggetti simili.

75.3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e/o ceneri, vi provvede l'Amministrazione Comunale a proprie spese, collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **ARTICOLO 76 – Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private**

- 76.1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione come al precedente art. 32, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
- 76.2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
- 76.3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.
- 76.4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
- 76.5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale gli eredi, che potranno essere designati dal testatore o, in difetto, dal comune stesso.
- 76.6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

#### **ARTICOLO 77 – Manutenzione**

- 77.1 I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
- 77.2 In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **ARTICOLO 78 – Cessazione della sepoltura**

- 78.1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia su richiesta.

#### **ARTICOLO 79 – Cessazione della concessione**

- 79.1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

## TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### **ARTICOLO 80 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero**

- 80.1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
- 80.2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 80.3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

#### **ARTICOLO 81 – Costruzione dell'opera**

- 81.1 I soggetti che intendono realizzare opere, manufatti, lapidi o simili su aree o sepolture private o comuni, devono provvedere alla presentazione del relativo progetto ed alla successiva esecuzione delle opere autorizzate.  
I progetti sono presentati entro 90 giorni dalla data di assegnazione della sepoltura o area e l'esecuzione delle opere è compiuta entro 240 giorni solari consecutivi dalla data del rilascio del permesso di costruire, fermo restando che detto tempo, per la realizzazione di lapidi o monumenti su fosse od aree inumatorie, decorre comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dal seppellimento della salma, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni.  
L'Ente Gestore potrà concedere proroga o deroga, su motivata istanza.  
E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.  
Le interruzioni dei lavori dovute per funerali, commemorazione dei defunti, pubbliche cerimonie o simili non comportano il prolungamento del termine previsto dal comma 1 per il compimento delle opere. Sono fatte salve le interruzioni dei lavori eventualmente dovute a temporanee chiusure dei cimiteri o loro ambiti per operazioni cimiteriali che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità  
I manufatti cimiteriali (Cappelline, sarcofaghi, ecc. ...) ad uso di sepoltura privata per famiglie e collettività già costruite, non potranno subire alcuna modificazione esterna fino a che duri la concessione, ritenendoli dal momento della costruzione parti integranti del Cimitero.
- 81.2 Le domande di costruzione devono essere firmate dal richiedente e corredate dei relativi elaborati in triplice esemplare e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, specialmente per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegare, al loro spessore, al loro collegamento.

I disegni delle costruzioni per le sepolture di famiglia saranno delineati in pianta e sezione, sia per la parte fuori terra che quella sotterranea ed in elevazione, indistintamente per tutte le facce viste, in scala almeno 1:20/25.

Per tutti i predetti disegni si richiede la firma di professionista abilitato progettista e direttore dei lavori (geometra, ingegnere o architetto).

Qualora le strutture della costruzione comportanti l'impiego del cemento armato dovrà essere verificata l'applicabilità delle disposizioni previste dalla L. 1086/1971 e l'adempimento dei relativi obblighi.

E' vietata la costruzione di sepolture di famiglia in economia.

81.3 I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia sono sottoposti all'esame dello Sportello Unico per l'Edilizia e, sotto il profilo igienico, dell'Ufficiale Sanitario.

81.4 L'area destinata a sepoltura di famiglia è di:

mq. ----- (----- di lunghezza per ---- di larghezza) per le cappelle;

mq. ----- (----- di lunghezza per ---- di larghezza) per le tombe di famiglia;

81.4.1 Per le cappelle dovranno essere lasciati cm. 50 di spazio ineditato, per tutti i lati liberi o non addossati ad altre costruzioni, da misurarsi dall'elemento maggiormente sporgente (copertine, zoccoli, ecc., ad esclusione della copertura) dal manufatto;

L'altezza delle cappelle non potrà superare fuori terra i metri 3,50, misurati dalla quota di riferimento indicata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e riportata nel verbale di accertamento dell'inizio dei lavori, fino all'intradosso del solaio di copertura.

81.4.2 Per le tombe di famiglia dovranno essere lasciati cm. 25 di spazio ineditato, per tutti i lati liberi o non addossati ad altre costruzioni, da misurarsi dalla proiezione dell'elemento maggiormente sporgente dal manufatto (copertine, zoccoli, ecc.);

L'altezza delle tombe di famiglia non potrà superare fuori terra i metri 0,65, misurati dalla quota di riferimento indicata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e riportata nel verbale di accertamento dell'inizio dei lavori.

81.5 L'Amministrazione Comunale per entrambe le tipologie dei manufatti potrà, eccezionalmente, tollerare che tale altezza venga leggermente sorpassata con membrature ed accessori di limitate dimensioni; la tolleranza dovrà comunque essere formalmente espressa prima dell'esecuzione delle lavorazioni interessate.

Nell'esecuzione delle costruzioni per le sepolture di famiglia è assolutamente escluso l'impiego del legno. Il rivestimento esterno, quando non sia di mattoni "a vista" o ad intonaco dovrà essere in pietra naturale.

Quando la parte fuori terra è costituita in muratura, il muro grezzo portante (escluso lo spessore del rivestimento) sarà di almeno due teste, cioè circa cm. 25 e cm. 40 quando sia destinata a loculi. Quando, in luogo del muro grezzo, si esegue la struttura in conglomerato cementizio, lo spessore minimo di questo sarà di cm. 20.

81.6 Ad opera finita e prima dell'uso, le sepolture devono essere collaudate dall'Ufficio Tecnico del Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo le prescrizioni edilizie ed igieniche.

Dopo il collaudo viene rilasciato, il certificato di utilizzo della sepoltura.



## **ARTICOLO 82 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

- 82.1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
- 82.1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - 82.1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - 82.1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 82.2. Al personale suddetto è vietato:
- 82.2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - 82.2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
  - 82.2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
  - 82.2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
  - 82.2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 82.3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

## **ARTICOLO 83 – Assegnazione gratuita di sepoltura a illustri o benemeriti**

- 83.1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

## **ARTICOLO 84 – Registro delle operazioni cimiteriali**

84.1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

## **ARTICOLO 85 – Schedario dei defunti**

85.1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

85.2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

## **ARTICOLO 86 – Schedario delle concessioni**

86.1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

## **ARTICOLO 87 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

87.1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

87.2 Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

87.3 Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

87.4 Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 88 Autorizzazioni e Cautele**

88.1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, ([allegato 1](#)).

- 88.2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 88.3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ARTICOLO 89 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria**

- 89.1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
- 89.2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio.

#### **ARTICOLO 90 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto e rinunce**

- 90.1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. la trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
- 90.2. Nel caso di concessioni perpetue concesse nel periodo antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, qualora venissero ad estinguersi senza eredi gli aventi diritto del concessionario di sepolture in aiuole avute in concessione perpetua e trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, l'area ad essa destinata ritornerà di piena ed incontestabile proprietà del Comune che provvederà a nuova concessione previa esumazione dei resti e loro collocazione nell'ossario comune.
- 90.3. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 71 del presente regolamento.
- 90.4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
- 90.5. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

#### **ARTICOLO 91 – Disposizioni finali**

91.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 92 – Entrata in vigore**

92.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

## **ALLEGATO 1**

### **Linee di parentela**

*La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).*

**Art. 74 (Parentela). –**

**La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.**

**Art. 75 (Linee della parentela). –**

**Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.**

**Art. 76 (Computo dei gradi). –**

**Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite**

**Art. 77 (Limite della parentela). –**

**La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.**

**De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.**

	IV Grado Ⅱ	Trisavi		
ASCENDENTI	III Grado Ⅱ	Bisnonni	II grado Ⅱ	Fratelli
	II Grado Ⅱ	Nonni		Sorelle
	I Grado Ⅱ	Genitori		Zii
			III grado Ⅱ	Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS				Prozii
		COLLATERALI	IV grado Ⅱ	Pronipoti
				Primi cugini Figli di prozii
			V grado Ⅱ	Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado Ⅱ II	Figli		
	Grado Ⅱ III	Nipoti (figli dei figli)		
	Grado Ⅱ	Pronipoti	VI grado Ⅱ	Altri cugini
	IV Grado Ⅱ	Figli dei pronipoti		

## La parentela e i suoi gradi nella famiglia

<b>Parentela in linea retta:</b>	<b>Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)</b>
<b>Parentela in linea collaterale:</b>	<b>Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).</b>
<b>Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):</b>	<b>L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.  La legge non attribuisce nessun diritto successorio agli affini.</b>

**La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)**